



Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Giudice Daniela Bracci,

visti gli atti ed i documenti di causa;

a scioglimento della riserva adottata all'udienza dell'11.1.2016 nel procedimento ex art. 28 l. n. 300/70 recante n. 38436 del 2015 R.G. promosso da:

ANP ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E ALTE

PROFESSIONALITA' DELLA SCUOLA, in persona del Presidente, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pennisi

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica, parte resistente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 10.11.2015, 8.10.2012, l'organizzazione sindacale ANP Associazione Nazionale Dirigenti e Alte professionalità della scuola adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo accertarsi la condotta antisindacale del comportamento dell'amministrazione convenuta, consistito nella mancata informazione nei tempi prescritti relativa al Fondo Unico Nazionale (FUN) dell'anno scolastico 2015 – 2016 come prevista dall'art. 25 comma 3 ccnl Area V della dirigenza scolastica del 15.7.2010.

Deduceva di essere l'organizzazione sindacale maggioritaria nell'ambito dell'Area V della dirigenza scolastica; che ai sensi dell'art. 25 citato entro il 31 luglio di ogni anno il



Miur doveva ripartire tra gli Uffici Scolastici Regionali le Risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici; che la norma disponeva che tale ripartizione fosse oggetto di preventiva informazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 ccnl 11.4.2006; che per l'a.s. 2015-2016 l'Amministrazione non aveva ancora provveduto ad effettuare tale informativa; che il comportamento dell'Amministrazione per l'a.s. 2015-2016 non era giustificabile, costituendo una modalità consueta del Miur che solo in data 28.7.2015 aveva comunicato gli importi del Fun 2012-2013 e 2013-2014; che il fondo 2014 – 2015 era stato comunicato alle OO.SS. in data 8.10.15; che la mancata informazione relativa al Fun dell'a.s. 2015-2016 pregiudicava e ritardava la contrattazione integrativa regionale, rispetto alla quale la determinazione del Fun era presupposto irrinunciabile; di aver sollecitato ad ottobre 2015 il Miur a dare informativa sul Fondo 2015-2016, atteso che i termini erano scaduti da più di due mesi. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al Giudice del Lavoro l'accertamento della condotta antisindacale, ordinando al Miur la cessazione di tale condotta illegittima e la rimozione degli effetti conseguenti.

Fissata l'udienza si costituiva in giudizio il Miur che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che l'informazione preventiva in favore dei sindacati poteva essere fornita dal Miur solo dopo il positivo controllo da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio, ossia solo dopo che l'atto adottato dal Miur era divenuto efficace; che il decreto costitutivo del Fondo 2015-2015 era stato inviato all'organo di controllo il 14.10.2015; che solo a seguito del positivo controllo da parte dell'UCB diveniva possibile disporre delle somme necessarie per il riparto tra gli uffici scolastici regionali delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti del dirigenti scolastici e procedere quindi all'informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.

		2	<i>Giudice Daniela Bracci</i>
--	--	---	-------------------------------



L'art. 25 ccnl Area V della dirigenza scolastica del 15.7.2010 prevede che *“Il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato è costituito e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dall'art. 4 del CCNL dell'11.4.2006 (biennio economico 2004 – 2006”*.

Il comma 3 dell'art 25 citato prevede altresì che *“Entro il 31 luglio di ciascun anno, il Miur ripartisce tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva ai sensi dell'art. 5 comma 1 ccnl 11.4.2006”*.

Mette conto osservare che il comma 3 del citato art. 25 contiene due distinte previsioni: invero da un lato dispone che entro il 31 luglio di ogni anno, il miur ripartisca il Fun tra gli USR ; dall'altro prevede che di tale ripartizione venga data un'informativa anticipata alle OO.SS., prima che ne venga a conoscenza l'Amministrazione periferica del MIUR.

Deve rilevarsi che la previsione del termine del 31 luglio appare avere natura ordinatoria e non perentoria per il Miur, il quale non è esposto ad alcuna sanzione contrattuale. In ogni caso la condotta antisindacale è configurabile unicamente in relazione alla mancanza di informativa preventiva ai sindacati rispetto agli USR.

Al riguardo deve evidenziarsi che il ccnl per l'Area V del 15.7.2010, nel modificare l'art. 4 ccnl dell'11.4.2006, non prevede più tra le materie di contrattazione integrativa, sia a livello nazionale che regionale, la determinazione dei fondi di posizione e risultato.

Anche la ripartizione del Fun tra le regioni non è più materia di contrattazione, ma solo di informazione preventiva, per cui la determinazione di quanto spettante ad ogni regione non è più oggetto di uno specifico contratto ma di un atto unilaterale dell'Amministrazione.

Ora, in mancanza di una quantificazione del Fun da parte del Miur non è possibile per i sindacati ricevere una preventiva informazione su detta quantificazione.



Invero in assenza della determinazione del Fun, l'obbligo del Miur di informativa preventiva ai sindacati si traduce in una condotta impossibile, peraltro priva di attualità (considerato che l'atto ancora non c'è).

Tale obbligo di informativa preventiva deve essere fornita dal Miur non appena vi sia certezza circa l'esatto ammontare del Fondo, quindi dopo il positivo controllo da parte dell'UCB.

Infatti l'atto adottato dal Ministero per essere efficace deve avere il visto positivo da parte dell'Ufficio Centrale di bilancio ai sensi del d.lgs n. 123/2011 (contenente disposizioni relative al controllo della regolarità amministrativa e contabile degli atti delle amministrazioni statali).

In particolare l'art. 5 comma 2 d.lgs n. 123/11 dispone che *“Sono soggetti a controllo preventivo i seguenti atti: ... d) atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio...”*.

Circa gli organi chiamati a svolgere detto controllo, l'art. 3 comma 1 d.lgs n. 123/2011 demanda il relativo adempimento, per gli atti delle amministrazioni centrali (come nel caso in esame) agli Uffici Centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale.

Quanto alle finalità del controllo preventivo, l'art. 8 d.lgs n. 123/11 stabilisce che *“1. Gli atti di cui all'articolo 5, contestualmente alla loro adozione, sono inviati all'ufficio di controllo che, entro trenta giorni dal ricevimento, provvede all'apposizione del visto di regolarità amministrativa e contabile. Per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), l'ufficio di controllo si pronuncia entro sessanta giorni.2. Fatte salve le norme in materia di controllo da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, trascorso il termine di cui al comma 1 senza che l'ufficio di controllo abbia formulato osservazioni o richiesto ulteriore documentazione, l'atto è efficace e viene restituito munito di visto”*.



Pertanto la procedura del Miur nella quantificazione e ripartizione del Fun è subordinata al controllo e all'approvazione dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

Costituendosi in giudizio il Miur ha dedotto che è stato possibile quantificare il Fun 2015-2016 solo dopo l'entrata in vigore della legge n. 107/2015, avvenuta in data 15.7.2015, momento in cui l'ammontare delle risorse stanziato dall'art. 1 comma 86 legge n. 107/15 è divenuto definitivo.

L'Amministrazione ha altresì precisato di aver dovuto attendere il positivo controllo, da parte dell'UCB, dei fondi relativi agli anni precedenti, controllo avvenuto in data 8.6.2015 per i Fondi 2012/2013 e 2013/2014, nonché in data 15.9.15 per il Fondo 2014/2015.

Infine solo in data 2.10.2015 si è perfezionato il dato degli organici dei dirigenti relativi all'anno scolastico 2015/2016; conosciuto tale ultimo dato la DG Risorse Umane e Finanziarie ha quindi proceduto a costituire il Fondo 2015/2016 con il Decreto n. 808 del 14.10.2015, trasmettendolo in all'UCB per il controllo della regolarità amministrativa e contabile.

E' pacifico che allo stato il Decreto relativo al Fondo 2015/2016 non sia stato ancora approvato dall'UCB. Solo a seguito del positivo controllo dell'UCB, sarà possibile disporre delle somme necessarie per il riparto tra gli uffici scolastici regionali delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici e quindi l'Amministrazione potrà e dovrà procedere all'informativa preventiva alle organizzazioni sindacali, come disposto dall'art. 25 comma 1 ccnl 2010 (che richiama l'art. 5 comma 1 ccnl Area V dell'11.4.2006: "prevede a sua volta che *“Il Miur fornisce informazione preventiva e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti sindacali identificati all'art. 7..”*). Prima di allora l'obbligo di informativa, come già detto, si configura come condotta impossibile.

		5	Giudice Daniela Bracci
--	--	---	------------------------



Ad abundantiam si osserva che l'Amministrazione ha dimostrato di aver sempre rispettato l'obbligo di informativa di cui all'art. 25 ccnl Area V del 2010, provvedendo a comunicare prima a sindacati e poi agli USR la quantificazione e ripartizione dei FUN per gli anni scolastici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015.

Dalla documentazione allegata, quali comunicati sindacali, verbali incontri sindacali e invio email, emerge che le OO.SS. sono state costantemente informate dal Miur sull'ammontare delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nel corso di numerosi incontri, formali ed informali, tenutisi non solo con gli organi di livello politico del Ministero, ma anche con la Direzione Generale per il personale scolastico e la Direzione Generale umane e finanziarie (l'ultima comunicazione inviata dal Miur è dell'8.10.2015, vedi doc. allegato note autorizzate di parte resistente).

Esclusa dunque la sussistenza di una condotta antisindacale, si impone il rigetto della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.; pertanto la ANP Associazione nazionale Dirigenti e Alte professionalità della scuola va condannata a rifondere al Miur le spese di lite che, visto il dm n. 55/2014, si liquidano in

€ 1.439,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa.

P.Q.M.

RIGETTA IL RICORSO.

CONDANNA LA ANP ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITA' DELLA SCUOLA A RIFONDERE AL MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LE SPESE DI LITE, CHE SI LIQUIDA IN € 1.439,00 PER ONORARI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.

Si comunichi.

Roma, 12 gennaio 2016

IL GIUDICE
Daniela Bracci

		6	Giudice Daniela Bracci
--	--	---	------------------------

